

D.D.S. n. 293/2022

N°

di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

L'Ingegnere Capo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 23/11/2021, prot. 10337, inoltrata dal Comune di Lascari P.IVA, Codice Fiscale 00549740827, assunta al protocollo di questo Ufficio il 24/11/2021 al N° 178911, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione n. 54/2016 del 15/02/2016 per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia", (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Palermo [Suppl. G.U.R.I. n. 63 del 17/03/1955] al n. 31 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503) per la

realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento;

VISTO il D.D.S. n. n. 54/2016 del 15/02/2016 registrato a Termini Imerese il 22/06/2016 al n. 757, Serie 3, con il quale veniva assentita al Comune di Lascari, P.IVA, Codice Fiscale 00549740827 la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia", per la realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento, come meglio individuata nel N.O. idraulico n° 120282 del 03/04/2013 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza il Comune di Lascari, con prescrizioni, per le opere di attraversamento del torrente e le relative opere di protezione e salvaguardia;

VISTA la planimetria catastale allegata al precitato D.D.S. n. 54/2016, ove si evince che le opere di cantiere ed attraversamento interessano l'area demaniale individuata alle particelle 1698 e 1557 al foglio di mappa n. 12 del comune di Lascari;

VISTO il parere di questo Ufficio rilasciato in data 10/01/2022 con Protocollo n° 2564; -----

VISTA la quietanza di pagamento a titolo di Deposito Cauzionale, precedentemente costituita a garanzia del pagamento dei canoni di cui al successivo art. 2 (**cauzione**), come evidenziato nel precitato Atto di Concessione (D.D.S. n. 54/2016 del 15/02/2016) -----

VISTA la quietanza n. 1778 del 11/11/2021 di pagamento di € 213,15 (euro duecentotredici/15) del canone annuo per il 2021, tramite versamento del tesoriere del Comune di Lascari al competente Cassiere Regione Siciliana;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica

ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

CONSIDERATO che può essere rinnovata la concessione sopra indicata per anni 6 (sei) decorrenti dal 15/02/2022 e che il canone annuo per il 2022 ammonta ad € 217,63 (euro duecentodiciassette/53);

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita al Comune di Lascari , P.IVA , Codice Fiscale 00549740827 il rinnovo della concessione n. 54/2016 per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia", per la realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento, come meglio individuata nel N.O. idraulico n° 120282 del 03/04/2013 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza il Comune di Lascari ,con prescrizioni, per le opere di attraversamento del torrente e le relative opere di protezione e salvaguardia;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 14/02/2022 (data di scadenza della precedente Concessione n. 54/2016) al 13/02/2028 per anni sei consecutivi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo e verso il pagamento del canone annuo di € 217,63 (euro duecentodiciassette/53) da adeguarsi annualmente ai successivi aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2022, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione

accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su **c/c postale n. 00302901** , intestato a **"Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Palermo"** con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi, la motivazione del versamento (**Concessione Demaniale**) e il riferimento della pratica con la specifica evidenza della destinazione: **capitolo di entrata relativo n° 2622 – capo 12.**

Il bollettino annuale di versamento in originale dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Palermo entro il 30 Giugno, con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente.

Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni

responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque.

Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi

legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i., la concessione sarà annullata.

Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.


Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo,

16/03/2022

Il Dirigente dell' U.O. 2

(Ing. Giuseppe Troncale)



L'Ingegnere Capo

(Ing. Giuseppe Nogara)

